



## CITTA' DI TORINO

## INTERPELLANZA

OGGETTO: SALE SLOT E VLT: QUANTI CONTROLLI SONO STATI EFFETTUATI?

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

## PREMESSO CHE

Il 15 luglio 2021 la Regione Piemonte approvava la legge n. 19/2021 “Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)”

1. L'articolo 16 comma 2 dispone: *“è interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 in locali che si trovano a una distanza inferiore a 300 metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed inferiore a 400 metri per i comuni con oltre 5.000 abitanti dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di istruzione secondaria, università, istituti di credito, sportelli atm e servizi di trasferimento denaro, esercizi di compravendita di oro usato e altre attività creditizie, ospedali e strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario”*
2. Il comma 3 del sopracitato articolo dispone: *“le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, **non devono essere oscurate** con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno”*
3. L'articolo 18, riferito agli esercizi aperti successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, disciplina il numero di apparecchi, anche in riferimento alle tipologia di attività, che possono essere installati tenuto conto della superficie del locale
4. Inoltre, in tutti gli esercizi commerciali riferiti ai commi A e B, gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto 773/1931 non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio
5. L'articolo 19, infine, inerente le *“limitazioni orarie all'esercizio del gioco”* disciplina tali limitazioni come segue: 8 ore giornaliere complessive e consecutive per esercizi richiamati all'art. 3, comma 1 lettera c) e d) e 12 ore 30 minuti giornaliere complessive per gli esercizi richiamati alla lettera e), di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30

## ATTESO CHE

- Molti esercizi commerciali, aperti con attività principale di bar o tabaccheria, hanno installato al loro interno apparecchi atti al gioco con denaro
- Sul sito della Regione Piemonte, nella sezione FAQ che riguarda la legge n. 19/2021, in riferimento all'art. 16, comma 3, viene specificato il tenore testuale della norma: *“le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art 110, comma 6, del Regio Decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno”*, contenendo una formulazione che sottende la volontà di riferirsi indistintamente a tutti i locali in cui sono installati apparecchi per il gioco, quindi a tutti gli esercizi commerciali e non soltanto quelli di nuova apertura
- Molti bar e tabaccherie fanno orario continuato, anche i bar che hanno installato apparecchi in locali separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio

## VERIFICATO CHE

- In moltissimi casi non sono rispettate le distanze richiamate al comma 2 dell'art. 16
- Molti locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non rispettano il comma 3 dell'art. 16
- Sono stati segnalati molti casi in cui non viene rispettato quanto statuito dal comma 2 dell'art. 19

## INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per avere contezza dei controlli da parte della Polizia Municipale per verificare:

1. Se i locali hanno la metratura a norma per contenere apparecchi
2. Se durante gli orari di uscita dalle scuole le apparecchiature sono spente e se sono accese se i locali di accesso sono chiusi
3. Se i gestori hanno avviato le procedure per la rimozione degli oscuranti come previsto dall'art. 16, L.R 19/2021;
4. Il numero dei controlli eseguiti dall'entrata in vigore della L.R 19/2021 ed il totale delle sanzioni elevate

Torino, 01/02/2023

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Andrea Russi